



L'assegno sociale, pensione assistenziale: ecco i requisiti nel 2021

L'assegno sociale è una pensione di natura assistenziale. Quando non si ha diritto a una pensione di natura contributiva vi è la possibilità di ottenere, a determinate condizioni di età e di reddito, un beneficio economico chiamato assegno sociale.

Per il 2021, l'assegno sociale spetta al compimento di 67 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne.

Per ottenere questo assegno si deve aver soggiornato, in via continuativa, in Italia, o nella Ue, per almeno 10 anni. L'assegno viene sospeso se in seguito non si mantiene il soggiorno.

L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2021 è di 460,28 euro al mese per 13 mensilità.

È soggetto annualmente agli aumenti in relazione alle variazioni del costo della vita ed è esente da tassazione Irpef.

In base ai redditi posseduti nel 2021 l'assegno sociale può essere di importo intero oppure ridotto.

Per intero:

- 1) il richiedente è solo e non ha alcun reddito;
- 2) il richiedente è regolarmente coniugato e il reddito di entrambi i co-

niugi non supera i 5.985 euro annui. Non ha alcuna importanza di chi sia il reddito: se del coniuge o del richiedente.

B) Con importo ridotto:

- 1) il richiedente solo ha un reddito compreso tra zero e 5.985 euro;
- 2) il reddito di entrambi i coniugi non separati legalmente ed effettivamente hanno un reddito annuo compreso tra 5.986 e 11.967 euro.

L'importo ridotto è pari alla differenza tra il limite reddituale e il reddito dichiarato.

Ad esempio: con un reddito coniu-

gale di 9.967 euro, l'importo annuo dell'assegno è di 2.000 euro (153,85 euro al mese).

C) L'assegno sociale non viene concesso quando si posseggono dei redditi annui superiori a 5.985 euro se si è soli o 11.967 euro se si è coniugati.

L'assegno sociale non è reversibile ai superstiti.

Per ottenere l'assegno sociale i redditi da prendere in considerazione sono:

- tutti quelli che si assoggettano all'Irpef, inoltre:
- le pensioni degli invalidi civili;

- rendite Inail;
 - interessi (non il capitale) derivanti da Bot, Cct e da depositi bancari;
 - l'assegno sociale del coniuge.
- Non concorrono a formare il reddito:
- lo stesso assegno sociale;
 - la casa di abitazione;
 - gli assegni familiari e al nucleo;
 - l'indennità di accompagnamento per gli inabili;
 - 1/3 della pensione contributiva, ma non superiore a 1/3 dell'assegno sociale.

Angelo Vivenza